Rettifica del regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 59 I del 25 febbraio 2023)

Pagina 11, articolo 1, punto 8:

anziché: «4 *bis.* Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazione, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi, compresa la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, i soggetti del settore finanziario quali definiti all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1])*, le imprese di assicurazione e di riassicurazione quali definite all'articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2])*, i depositari centrali di titoli quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 909/2014 e le controparti centrali quali definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3])* trasmettono, al più tardi due settimane dopo il 26 febbraio 2023, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e simultaneamente alla Commissione, le informazioni sulle attività e le riserve di cui al paragrafo 4 del presente articolo che detengono o controllano ovvero per le quali agiscono da controparte. Tali informazioni sono aggiornate ogni tre mesi e comprendono almeno quanto segue: …»

leggasi: «4 *bis.* Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazione, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi, compresa la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, i soggetti del settore finanziario quali definiti all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1])*, le imprese di assicurazione e di riassicurazione quali definite all'articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2])*, i depositari centrali di titoli quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 909/2014 e le controparti centrali quali definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3])* trasmettono, al più tardi due settimane dopo il 27 aprile 2023, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e simultaneamente alla Commissione, le informazioni sulle attività e le riserve di cui al paragrafo 4 del presente articolo che detengono o controllano ovvero per le quali agiscono da controparte. Tali informazioni sono aggiornate ogni tre mesi e comprendono almeno quanto segue: …».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 33 del 27 aprile 2023)

23CE1160